

Claudio Sottoriva

**LA RIFORMA DEL CONTROLLO
CONTABILE DELLE SOCIETÀ IN ITALIA:
UNA PRIMA LETTURA COORDINATA
DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 39/2010 IN TEMA DI
SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE
LEGALE DEI CONTI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

**LA RIFORMA DEL CONTROLLO CONTABILE
DELLE SOCIETÀ IN ITALIA:
UNA PRIMA LETTURA COORDINATA
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2010
IN TEMA DI SVOLGIMENTO
DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

di CLAUDIO SOTTORIVA

1. Premessa.

Il recente d.lgs. n. 39/2010⁽¹⁾ (di seguito indicato anche come « il Decreto ») dà attuazione alla Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Scopo della presente nota è quello di offrire una prima lettura coordinata delle norme relativamente allo svolgimento dell'« attività di revisione legale dei conti » (utilizzando la nuova terminologia di derivazione comunitaria).

Per quanto riguarda l'entrata in vigore del Decreto, essendo stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 23 marzo 2010, è entrato in vigore il 7 aprile 2010; tuttavia, mentre alcune norme sono immediatamente applicabili (e, quindi, sono diventate applicabili a partire dal 7 aprile 2010), altre norme entreranno in vigore solo quando saranno emanati ulteriori provvedimenti di natura regolamentare.

Saranno oggetto di approfondimento le seguenti problematiche:

- contenuto dell'attività di revisione legale dei conti e previsione della revisione legale dei conti nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata;
- principi di revisione di riferimento;
- introduzione della suddivisione tra enti di interesse pubblico ed enti non di interesse pubblico ed istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

⁽¹⁾ D.lgs. n. 39/2010 - « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2010, n. 68, Supplemento Ordinario n. 58).

2. Una prima lettura coordinata delle nuove norme contenute nel d.lgs. n. 39/2010.

Con riferimento al contenuto dell'attività di revisione legale dei conti, il Decreto stabilisce che la stessa consiste nella verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, come meglio illustrato nel prosieguo⁽²⁾ ed è stato confermato l'«impianto» introdotto in sede di riforma del diritto societario *ex* d.lgs. n. 6/2003 con alcune precisazioni. In particolare, è stato confermato che la revisione legale dei conti è obbligatoria per le società per azioni (e per le società in accomandita per azioni e per le società cooperative) e che è esercitata (salvo, come illustrato successivamente, quanto previsto per gli enti di interesse pubblico) o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e delle società di revisione (istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto)⁽³⁾ o dal collegio sindacale (purché, in quest'ultimo caso, lo statuto sociale lo preveda e la società non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato di gruppo)⁽⁴⁾.

Per quanto riguarda invece le società a responsabilità limitata, la revisione legale dei conti, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, è affidata al collegio sindacale (che, in questo caso, deve essere costituito integralmente da revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione). L'attuale disposto dell'art. 2477 c.c. (in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010) dispone infatti che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

⁽²⁾ Nell'art. 1 del Decreto viene indicato che per revisione legale si intende «*la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro*», mentre il revisore legale è la persona fisica che svolge la funzione della revisione legale ed è iscritta nel registro dei revisori legali ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

⁽³⁾ Il contenuto, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione nonché le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti saranno definite con proprio regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

⁽⁴⁾ In tal caso, tuttavia, il collegio sindacale deve essere costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e delle società di revisione.

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-*bis* c.c.

Il codice civile prevede quindi che l'istituzione del Collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata avvenga su base volontaria o sia obbligatoria (nelle ipotesi *sub a), b) e c)* o in presenza di un ammontare del capitale sociale superiore a quello minimo previsto per le società per azioni). A tale organo è affidato « *di default* » lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente. Conseguentemente, anche nelle società a responsabilità limitata, l'esercizio della revisione dei conti potrà essere affidata al Collegio sindacale (se non previsto diversamente nell'atto costitutivo) o ad un revisore legale dei conti o, ancora, ad una società di revisione legale dei conti (in maniera simile a quando previsto per le società per azioni). La società a responsabilità limitata può anche, indipendentemente dall'istituzione del Collegio sindacale, prevedere l'obbligo della revisione legale dei conti affidandola ad un revisore legale (e, stando alla lettera della norma, in questo caso, la revisione legale potrà essere effettuata solo da parte di un revisore legale persona fisica e non da una società di revisione)⁽⁵⁾.

La revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 14 del Decreto) si « conclude » con la predisposizione della relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (se redatto).

La relazione, secondo l'art. 1 del Decreto, è il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione⁽⁶⁾.

La struttura della relazione di revisione è rimasta invariata rispetto a quanto in precedenza previsto⁽⁷⁾ e, quindi, la relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

⁽⁵⁾ Nell'art. 1 del Decreto è infatti previsto che per « *società di revisione legale* » deve intendersi una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

⁽⁶⁾ Il responsabile della revisione è:

— il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;
— il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale.

⁽⁷⁾ Cfr. l'art. 2409-*ter* c.c. prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2010.

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Il giudizio sul bilancio contenuto nella relazione di revisione è un giudizio che indica se il bilancio:

- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Conseguentemente, il contenuto dell'attività di revisione legale dei conti — oltre a quanto già in precedenza illustrato — comprende anche la verifica della conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio e di quello consolidato (se redatto) e, quindi, per la generalità delle imprese, le norme di legge rilevanti per la redazione del bilancio di cui agli artt. 2423 ss. c.c., le norme relative alla redazione del bilancio consolidato di gruppo contenute nel d.lgs. n. 127/1991 e i principi contabili internazionali IAS/IFRS (omologati a livello europeo) per i soggetti obbligati alla loro adozione⁽⁸⁾.

In relazione all'entrata in vigore del Decreto n. 39/2010, che ha — tra l'altro — abrogato l'art. 2409-ter c.c., dovrà essere modificato il principio di revisione nazionale 2 (Principio di revisione 2 (CNDCEC PR 002) - 2009) recante « *Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter c.c.* »⁽⁹⁾.

In ordine a situazioni in cui, in sede di predisposizione della relazione di revisione, il responsabile della revisione legale dei conti, ritenga il bilancio non conforme alle norme che ne disciplinano la redazione o ritenga che lo stesso non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, il Decreto non offre elementi di analisi. Non offrono, allo stato, elementi di analisi nemmeno i principi di revisione internazionali ISA. Qualche considerazione può essere fatta considerando il contenuto del richiamato principio di revisione nazionale PR 002. Il principio di revisione nazionale prevede che il revisore deve esprimere un giudizio senza rilievi se il bilancio:

- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Un revisore può non essere in grado di esprimere un giudizio senza rilievi in presenza di una delle seguenti circostanze:

- a) disaccordi con gli amministratori riguardanti l'accettabilità dei principi contabili utilizzati, i loro metodi di applicazione o l'adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio;
- b) limitazioni al lavoro di revisione.

Le circostanze descritte alla lettera a) possono portare ad un giudizio

⁽⁸⁾ Per approfondimenti si rinvia al nostro contributo *La redazione del bilancio di esercizio tra principi contabili nazionali e principi contabili internazionali. I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese e l'impatto sul diritto contabile d'impresa*, in corso di pubblicazione in *Giur. comm.*, Giuffrè Editore.

⁽⁹⁾ Si vedano anche le indicazioni contenute nel documento di ricerca ASSIREVI n. 138 che ora risulta essere in fase di aggiornamento.

con rilievi o a un giudizio negativo; le circostanze descritte alla lettera *b*) possono portare a un giudizio con rilievi o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Il Decreto prevede⁽¹⁰⁾ che, nel caso in cui un il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, la relazione di revisione deve illustrare analiticamente i motivi della decisione.

Si rammenta che per le società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati⁽¹¹⁾, in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore legale o la società di revisione legale devono informare tempestivamente la Consob. Viene altresì richiesto⁽¹²⁾ che in caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.

In ordine alle modifiche apportate alla disciplina del codice civile, possiamo osservare che il termine di cui all'art. 2429 c.c. entro il quale il (progetto di) bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione sulla gestione *ex art.* 2428 c.c. (se redatta) è stato esteso anche al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; analoga estensione è stata prevista per il termine a partire dal quale deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con la relazione sulla gestione, con la relazione del collegio sindacale e con quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il (progetto di) bilancio predisposto dagli amministratori⁽¹³⁾.

Per le società emittenti titoli in mercati regolamentati, l'art. 13 del Decreto prevede al comma 5 che devono essere rispettati i termini previsti dall'art. 154-*ter* del T.u.f.; in particolare il Testo unico della finanza prevede che « entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità pre-

⁽¹⁰⁾ Cfr. art. 14, comma 4 del Decreto.

⁽¹¹⁾ Cfr. art. 156 T.u.f. (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

⁽¹²⁾ Cfr. art. 159 T.u.f. così come sostituito dall'art. 40 del Decreto. Per le banche è stato introdotto, modificando la disciplina prevista nel Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia:

- della nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delle dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- della risoluzione consensuale del mandato;
- della revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

⁽¹³⁾ Unitamente alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

viste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché le relazioni indicate nell'art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale»; è altresì previsto che, in deroga all'art. 2429, comma 1, c.c. il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della messa a disposizione del pubblico della documentazione sopra richiamata e che la stessa deve essere messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Per quanto riguarda la revisione legale del bilancio consolidato di gruppo, è previsto⁽¹⁴⁾ che la stessa sia demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato (ossia la capogruppo).

Il Decreto modifica anche la disciplina del bilancio di esercizio e consolidato in quanto viene ora richiesto (similmente a quanto stabilito per i compensi spettanti all'organo amministrativo e al collegio sindacale) che nella Nota integrativa⁽¹⁵⁾ (salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella Nota integrativa del relativo bilancio consolidato)⁽¹⁶⁾, sia indicato:

- l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali;
- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;
- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;
- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Nello schema di confronto n. 1 di seguito riportato si evidenziano le principali modifiche rispetto alla disciplina previgente relativamente a quanto sopra illustrato.

(14) Cfr. art. 38, comma 2, del Decreto che modifica l'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991.

(15) Inserimento del nuovo punto 16-bis all'art. 2427 c.c.

(16) È previsto che nella Nota integrativa del bilancio consolidato sia indicato, separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo; cfr. art. 38, comma 1, del Decreto che modifica l'art. 38 del d.lgs. n. 127/1991.

Schema di confronto n. 1 - Disciplina applicabile alle società non di interesse pubblico (art. 2409-bis, art. 2429, art. 2477 c.c. e art. 14 d.lgs. n. 39/2010).

Normativa ante d.lgs. n. 39/2010	Modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010	Note e osservazioni o rinvio a articolo d.lgs. n. 39/2010
<p>2409-bis (Controllo contabile)</p> <p>[1] Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.</p> <p>[2] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.</p> <p>[3] Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.</p>	<p>« Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti)</p> <p>[1] La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p> <p>[2] Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>	
<p>2409-ter (Funzioni di controllo contabile)</p>	<p>È abrogato l'art. 2409-ter</p>	<p>Art. 14</p> <p>Relazione di revisione e giudizio sul bilancio</p> <p>1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:</p> <p>a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;</p> <p>b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.</p>

Normativa ante d.lgs. n. 39/2010	Modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010	Note e osservazioni o rinvio a articolo d.lgs. n. 39/2010
		2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11, comprende:
		a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
		b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
		c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
		d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rinvii;
		e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
		3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
		4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
		5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF.

Normativa ante d.lgs. n. 39/2010	Modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010	Note e osservazioni o rinvio a articolo d.lgs. n. 39/2010
		<p>6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.</p>
2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)	2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)	<p>7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.</p>

Normativa ante d.lgs. n. 39/2010	Modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010	Note e osservazioni o rinvio a articolo d.lgs. n. 39/2010
<p>[1] Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p> <p>[2] Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.</p>	<p>[1] Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p> <p>[2] Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.</p>	
<p>[3] Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p> <p>[4] Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.</p> <p>Art. 2477 (Controllo legale dei conti)</p>	<p>[3] Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p> <p>[4] Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.</p> <p>Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti)</p>	

Normativa ante d.lgs. n. 39/2010	Modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010	Note e osservazioni o rinvio a articolo d.lgs. n. 39/2010
<p>[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.</p>	<p>[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p>	
<p>[2] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p>	<p>[2] L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p>	
<p>[3] La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.</p>	<p>[3] Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.</p>	
<p>[4] Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.</p>	<p>[4] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	
<p>2427 (Contenuto della Nota integrativa)</p>	<p>16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente:</p>	

Normativa ante d.lgs. n. 39/2010	Modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010	Note e osservazioni o rinvio a articolo d.lgs. n. 39/2010
	<p>16-<i>bis</i>) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.</p>	

L'art. 13 del Decreto analizza gli aspetti relativi all'incarico (conferimento, revoca e dimissioni) e alla risoluzione del contratto, innovando la precedente normativa che disciplinava il rapporto di revisione in maniera diversa in relazione alla quotazione in mercati regolamentati o meno del soggetto oggetto di revisione (le corrispondenti norme del codice civile e del T.u.f. sono state quindi abrogate). Disposizioni differenti in relazione alla durata dell'incarico e gli obblighi di comunicazione alle autorità di vigilanza sono invece previste nell'ambito delle società rientranti tra gli enti di interesse pubblico⁽¹⁷⁾.

È previsto che — in generale — l'assemblea⁽¹⁸⁾, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico⁽¹⁹⁾. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione⁽²⁰⁾.

⁽¹⁷⁾ In particolare, nel caso di società qualificate come enti di interesse pubblico, la durata dell'incarico è di nove esercizi se l'incarico è affidato ad una società di revisione e di sette esercizi se l'incarico è affidato ad un revisore legale persona fisica; l'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non dopo che siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

⁽¹⁸⁾ Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'art. 2459 c.c.

⁽¹⁹⁾ L'art. 10 del Decreto prevede che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

È altresì previsto che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete; lo stesso è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

⁽²⁰⁾ La circolare n. 16 del 3 maggio 2010 di ASSIREVI evidenzia come si può parlare di giusta causa ogni qual volta si verifichi un evento tale da impedire l'ulteriore prosecuzione del rapporto oppure da determinare la menomazione del rapporto fiduciario che deve intercorrere

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità che saranno definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob⁽²¹⁾.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

Il primo comma dell'art. 13 del Decreto sostituisce quanto in precedenza previsto — per le società non quotate in borsa — dall'art. 2409-*quater* c.c. (che è ora abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2010) e quanto previsto dall'art. 159 del d.lgs. n. 58/1998 (T.u.f.)⁽²²⁾.

Conseguentemente, sia per le società quotate sia per le società non quotate, è previsto che l'assemblea (fatta eccezione per le società di nuova costituzione) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti sulla base di una proposta motivata del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza, in caso di adozione del sistema dualistico, o del comitato per il controllo sulla gestione, in caso di adozione del sistema monistico)⁽²³⁾.

La proposta motivata non può essere disattesa dai soci: analogamente a quanto accade per la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, quindi, i soci possono deliberare in conformità alla proposta del collegio sindacale ovvero respingerla, ma non possono deliberare conferendo l'incarico in modo difforme rispetto alla proposta medesima⁽²⁴⁾. In caso di mancato accoglimento della proposta, il collegio sindacale dovrà quindi ripetere l'*iter*. Per quanto riguarda la formulazione della proposta da parte del Collegio sindacale ai soci, si sottolinea come l'organo di controllo, nel valutare l'ammissibilità delle « offerte » dei revisori legali o delle società di revisione

tra il revisore e la società revisionata. Questi eventi possono consistere in veri e propri inadempimenti della società di revisione ai propri doveri oppure in situazioni che pregiudicano la qualità del servizio offerto dal revisore.

⁽²¹⁾ In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

⁽²²⁾ Che ora, per gli emittenti, si limita a prevedere che in caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.

⁽²³⁾ Le innovazioni portate dal d.lgs. n. 39/2010, relativamente alla richiesta di predisposizione di proposta motivata da parte del Collegio sindacale, non differenziano quindi il contenuto e la finalità della stessa in relazione allo « status » di società quotata o meno dell'ente.

⁽²⁴⁾ Cfr. circolare CNDCEC 14 aprile 2010 n. 17/IR.

debba valutarne l'indipendenza sia con riferimento alla società sia con riferimento alle parti correlate (come definite dallo IAS 24), ivi compreso il collegio sindacale⁽²⁵⁾.

La nuova normativa avrebbe così determinato nelle società soggette alla disciplina del codice civile uno spostamento di competenza dell'organo chiamato a formulare la proposta di nomina del revisore rispetto alla previgente normativa⁽²⁶⁾. Secondo le precedenti disposizioni del codice civile, l'incarico doveva essere conferito dall'assemblea, "sentito" il collegio sindacale. Per le società di diritto comune l'organo competente a formulare la proposta d'incarico all'assemblea doveva essere individuato nel consiglio di amministrazione. Prima della riunione assembleare, la proposta doveva essere sottoposta al collegio sindacale affinché rendesse un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla stessa. Per le società sottoposte alla disciplina del T.u.f., invece, la competenza per la formulazione della proposta d'incarico da sottoporre all'assemblea era già attribuita all'organo di controllo, anche se questo sistema di nomina, entrato in vigore nel 2007, ha trovato applicazione solo per gli incarichi scaduti in tale lasso di tempo.

Per le società che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, quindi, la proposta di nomina deve essere formulata dal collegio sindacale. Nel caso in cui sia invece adottato il modello di amministrazione e controllo dualistico oppure monistico, la proposta di nomina deve, come già accennato, provenire rispettivamente dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione.

In ordine agli elementi sulla base dei quali il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, a seconda dei casi) deve procedere alla predisposizione della propria proposta motivata, si ritiene opportuno fare riferimento all'idoneità tecnica del revisore, alla sua indipendenza, nonché alla completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere (similmente a quanto era indicato nell'art. 146 lett. c) del Regolamento Emittenti delle società quotate, nella versione precedente alle modifiche apportate al Regolamento a seguito del decreto correttivo della legge risparmio).

In particolare, l'organo di controllo dovrà assumere informazioni sufficienti, concernenti anche il piano di revisione per formulare la proposta motivata da sottoporre all'assemblea sul conferimento dell'incarico e dovrà or-

⁽²⁵⁾ In considerazione del tenore letterale della norma, pare doversi escludere la possibilità che il collegio sindacale possa esprimere la proposta di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti a suoi singoli componenti. Per quanto riguarda invece, le situazioni in cui — ricorrendone i presupposti — al collegio sindacale sia affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, la circolare del CNDCEC evidenzia (ma solamente relativamente alle società a responsabilità limitata) che troverebbe, comunque, applicazione l'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010 e, quindi, il collegio sindacale dovrebbe presentare comunque all'assemblea dei soci la proposta motivata relativa al conferimento dell'incarico.

Non si ravvisano, tuttavia, elementi che, in caso di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale, rendano obbligatoria la predisposizione della proposta motivata solo in presenza di società a responsabilità limitata e non anche avuto riguardo alle società per azioni.

⁽²⁶⁾ Cfr. circolare ASSONIME del 3 maggio 2010, n. 16.

ganizzare il rapporto con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, concordando con lo stesso tempi e modalità per lo scambio delle informazioni « rilevanti » al fine dell'espletamento delle reciproche funzioni.

Salvo casi specifici che richiedano incontri più frequenti, è opportuno che l'organo di controllo incontri il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o i suoi responsabili se il soggetto è una società di revisione) con periodicità trimestrale. In ogni caso, è opportuno prefissare un calendario annuale di tali incontri⁽²⁷⁾.

Per quanto attiene ai profili di responsabilità, il Decreto (che ha abrogato l'art. 2409-*sexies* c.c.) prevede, all'art. 15, che i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei

⁽²⁷⁾ Appaiono tutt'ora attuali le previsioni contenute nelle Norme di comportamento del Collegio sindacale in relazione ai rapporti tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti come di seguito richiamate.

Ogni riunione deve essere oggetto di specifica verbalizzazione nella quale si evidenziano:

- a) i dati e le informazioni ricevuti dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) i dati e le informazioni comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'inesistenza di dati e informazioni specificatamente richiesti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, cui non sia seguita la dovuta comunicazione;
- d) la mancanza di comunicazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I dati e le informazioni oggetto di reciproco scambio sono:

a) tutti quelli ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2403 c.c.;

b) tutti quelli derivanti dalle verifiche del soggetto incaricato della revisione legale dei conti in ordine:

- all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- al sistema di controllo interno;
- alla continuità aziendale;
- all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione;

c) tutte le comunicazioni e richieste scritte e verbali del soggetto incaricato della revisione legale dei conti agli Amministratori e dirigenti;

d) l'esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) le verifiche effettuate su operazioni con parti correlate e le considerazioni al riguardo.

In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce all'organo di controllo:

- la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
- le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio;
- il contenuto delle relazioni che intende emettere.

In occasione di operazioni straordinarie (come ad esempio aumento di capitale sociale, fusioni, scissioni), l'organo di controllo deve acquisire dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- informazioni in ordine al lavoro svolto con riferimento a tali operazioni;
- il contenuto delle relative relazioni e pareri al momento del rilascio.

confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Il Decreto ha abrogato l'art. 2409-*quinquies* c.c. che prevedeva cause di ineleggibilità e di decadenza, e ha invece disciplinato⁽²⁸⁾ le caratteristiche di indipendenza e di obiettività del soggetto incaricato dello svolgimento della revisione contabile. È infatti previsto che il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il revisore legale e la società di revisione legale non devono effettuare la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa⁽²⁹⁾.

Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.

Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.

I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza⁽³⁰⁾.

I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

Il Decreto opportunamente prevede che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti devono rispettare i principi di in-

⁽²⁸⁾ Cfr. art. 10 del Decreto. La disciplina previgente contenuta nel codice civile individuava una serie di situazioni ritenute idonee a pregiudicare l'indipendenza del revisore; la nuova disciplina delinea un sistema incentrato su principi di volta ad assicurare l'indipendenza sotto il profilo sostanziale.

⁽²⁹⁾ Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

⁽³⁰⁾ L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

dipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal proposito, come indicato successivamente, nel nostro Paese è stato elaborato il principio di revisione 100 relativo all'indipendenza del revisore ed è stato approvato dalla Consob con delibera del 5 ottobre 2005 ⁽³¹⁾.

3. I principi di revisione « di riferimento » nello svolgimento della revisione legale dei conti.

Avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, assume rilevanza l'individuazione dei principi di revisione cui fare riferimento.

Si è visto in precedenza che nella relazione di revisione si devono indicare i principi di revisione osservati al fine dell'espressione del giudizio sul bilancio.

Il Decreto ⁽³²⁾ prevede che la revisione legale dei conti sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/43/CE. Tale riferimento normativo è relativo ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 48, paragrafo 2.

I principi di revisione internazionali sono gli *International Standards on Auditing* (ISA) e le dichiarazioni relative nella misura in cui sono pertinenti per la revisione legale dei conti; come accennato, tali principi di revisione internazionali sono vincolanti, al fine dello svolgimento della revisione legale dei conti, se non dopo essere stati adottati dalla Commissione europea.

Gli ISA sono elaborati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB, comitato esistente nell'ambito dell'IFAC — *International Federation of Accountants*); i principi di revisione internazionali attualmente emessi sono indicati di seguito dove sono raffrontati con i principi di revisione nazionali (per i quali è indicata anche la data di inizio applicazione e l'eventuale riconoscimento da parte della Consob):

Documento ISA	Corrispondente principio di revisione nazionale
ISA 200, <i>Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing</i>	Documento 200 - 2002. Aggiornato 2006 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.

⁽³¹⁾ Tale documento per essere ancora utilizzato, dovrà, pertanto, essere « ratificato » da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; per quanto riguarda il riferimento principi di revisione da applicare si veda il § 2.

⁽³²⁾ Cfr. art. 11 del d.lgs. n. 39/2010.

Documento ISA	Corrispondente principio di revisione nazionale
ISA 210, <i>Agreeing the Terms of Audit Engagements</i>	
ISA 220, <i>Quality Control for an Audit of Financial Statements</i>	Documento 220 - 2002 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 230, <i>Audit Documentation</i>	Documento 230 - 2002 La documentazione del lavoro. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002. Documento rivisto nel mese di settembre del 2007.
ISA 240, <i>The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements</i>	Documento n. 240 - 2006 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.
ISA 250, <i>Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements</i>	Documento 250 - 2002 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 260, <i>Communication with Those Charged with Governance</i>	Documento 260 - 2003 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2003. Delibera Consob: n. 14352 del 17 dicembre 2003.
ISA 265, <i>Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management</i>	
ISA 300, <i>Planning an Audit of Financial Statements</i>	Documento 300 - 2002. Aggiornato 2006 La pianificazione della revisione contabile del bilancio. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.
ISA 315, <i>Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment</i>	Documento 315 - 2006 La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.
ISA 320, <i>Materiality in Planning and Performing an Audit</i>	Documento 320 - 2002 Il concetto di significatività nella revisione. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.

Documento ISA	Corrispondente principio di revisione nazionale
ISA 330, <i>The Auditor's Responses to Assessed Risks</i>	Documento 330 - 2006 Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.
ISA 402, <i>Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization</i>	Documento 402 - 2002 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 450, <i>Evaluation of Misstatements Identified during the Audit</i>	
ISA 500, <i>Audit Evidence</i>	Documento 500 - 2002. Aggiornato 2006 Gli elementi probativi della revisione. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.
ISA 501, <i>Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items</i>	Documento 501 - 2002 Gli elementi probativi. Considerazioni addizionali per casi specifici. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 505, <i>External Confirmations</i>	Documento 505 - 2002 Le conferme esterne. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 510, <i>Initial Audit Engagements-Opening Balances</i>	Documento 510 - 2002 La verifica dei saldi d'apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 520, <i>Analytical Procedures</i>	Documento 520 - 2002. Aggiornato 2006 Le procedure di analisi comparativa. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.
ISA 530, <i>Audit Sampling</i>	Documento 530 - 2002 Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 540, <i>Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures</i>	Documento 540 - 2002 La revisione delle stime contabili. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 550, <i>Related Parties</i>	Documento 550 - 2002 Le parti correlate. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.

Documento ISA	Corrispondente principio di revisione nazionale
ISA 560, <i>Subsequent Events</i>	Documento 560 - 2002 Eventi successivi. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 570, <i>Going Concern</i>	Documento 570 - 2002 Continuità aziendale. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2007. Delibera Consob: n. 16231 del 21 novembre 2007.
ISA 580, <i>Written Representations</i>	Documento 580 - 2002 Le attestazioni della direzione. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 600, <i>Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)</i>	Documento 600 - 2003 L'utilizzo del lavoro di altri revisori. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2003. Delibera Consob: n. 14186 del 30 luglio 2003.
ISA 610, <i>Using the Work of Internal Auditors</i>	Documento 610 - 2002 L'utilizzo del lavoro di revisione interna. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 620, <i>Using the Work of an Auditor's Expert</i>	Documento 620 - 2002 L'utilizzo del lavoro dell'esperto. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.
ISA 700, <i>Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements</i>	
ISA 705, <i>Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report</i>	
ISA 706, <i>Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report</i>	
ISA 710, <i>Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements</i>	
ISA 720, <i>The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements</i>	
ISA 800, <i>Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks</i>	
ISA 805, <i>Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement</i>	
ISA 810, <i>Engagements to Report on Summary Financial Statements</i>	

In Italia risultano anche elaborati i seguenti altri principi di revisione nazionali:

— Documento 100 - 2004 - Principi sull'indipendenza del revisore. - Periodo di applicazione: dal 5 ottobre 2005. Delibera Consob: n. 15185 del 5 ottobre 2005.

— Documento 545 - 2007 - La revisione delle valutazioni al fair value e della relativa informativa. - Documento 1005 - 2004 - Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori. Documento 1006 - 2004.

— Principio sulla revisione dei bilanci delle banche. - Periodo di applicazione: 31 dicembre 2004. Delibera Consob: n. 14768 del 4 novembre 2004.

— Principio di revisione 1 (CNDCEC PR 001) - 2009 - Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Delibera Consob: n. 16801 del 24 febbraio 2009.

— Principio di revisione 2 (CNDCEC PR 002) - 2009 - Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter c.c.

Il Decreto prevede⁽³³⁾ che il Ministro dell'economia e delle finanze⁽³⁴⁾ può disporre con proprio regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione od obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di revisione internazionale adottati dalla Commissione europea, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.

È previsto che, fino all'adozione dei principi di revisione da parte della Commissione europea, la revisione legale dei conti deve essere svolta in conformità ai principi elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob. È previsto altresì che gli Stati membri possono applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia.

Allo stato i principi di revisione nazionali applicabili alla generalità delle imprese sono quelli elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e quelli più recentemente emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

In generale, quindi, i principi di revisione per essere applicati nell'ambito delle revisioni legali dei conti devono essere adottati dalla Commissione europea e, fintantoché non sono adottati, occorre fare riferimento a quelli elaborati a livello nazionale (che, per quanto riguarda l'Italia, sono mutuati da quelli internazionali emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board*).

4. L'introduzione della suddivisione tra enti di interesse pubblico ed enti non di interesse pubblico e l'istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Il Decreto introduce la suddivisione tra enti di interesse pubblico ed enti non di interesse pubblico (nuova rispetto al preesistente assetto normativo), prevedendo che sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negozia-

⁽³³⁾ Sempre all'art. 11.

⁽³⁴⁾ Di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'art. 16, comma 1, lett. c) e d), del Decreto.

zione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lett. cc-ter), del codice delle assicurazioni private;

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

l) le società di gestione del risparmio;

m) le società di investimento a capitale variabile;

n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

o) gli istituti di moneta elettronica;

p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del T.u.b. ⁽³⁵⁾.

La distinzione tra enti di interesse nazionale ed enti non di interesse nazionale è rilevante (recependo quanto previsto dalla Direttiva europea) in quanto è previsto che negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale (e, quindi, deve essere affidata o ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti) ⁽³⁶⁾.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, potrà individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale ⁽³⁷⁾.

Una previsione specifica per gli enti di interesse pubblico è rappresentata dalla necessità di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ai sensi dell'art. 19 del Decreto (immediatamente applicabile).

In particolare è previsto che negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigili su:

⁽³⁵⁾ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

⁽³⁶⁾ Rispettando le eventuali previsioni normative specifiche applicabili alla singola fattispecie.

⁽³⁷⁾ L'art. 2409-bis c.c. prevede, al primo comma, che la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e, al secondo comma, che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il Decreto prevede che tale comitato si identifichi con:

- a) il collegio sindacale;
- b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. *f-bis*), c.c., ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'art. 13, comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali;
- c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

È previsto che il revisore legale o la società di revisione legale presenti al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Il dettato normativo riproduce il contenuto della Direttiva europea.

In assenza di indicazioni specifiche, ai fini delle presenti note, possiamo fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea del 15 febbraio 2005 sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nonché al Codice di Autodisciplina per le società quotate (edizione 2006) che, in relazione all'istituzione di comitati all'interno dell'organo amministrativo, prevede che il consiglio di amministrazione istituisca al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive.

In particolare il Codice prevede che l'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
- d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;

e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. La società mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;

f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

g) la società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

Viene infatti riconosciuto che il consiglio di amministrazione svolge collegialmente i propri compiti e che una modalità organizzativa che può incrementare l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori è rappresentata dalla costituzione in seno allo stesso di specifici comitati aventi funzioni consultive e propositive.

Il ruolo dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri, al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa (soprattutto in relazione alla gestione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse).

Il Codice di autodisciplina raccomanda l'istituzione di un comitato per la remunerazione e di un comitato per il controllo interno, definendone altresì composizione e competenze; il Codice, inoltre, raccomanda di valutare l'opportunità di istituire un comitato per le nomine.

Come accennato, il Decreto n. 39/2010 prevede che il revisore legale o la società di revisione legale deve presentare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Il Decreto, peraltro non offre particolari indicazioni in ordine agli elementi costituenti l'informativa finanziaria e al processo di produzione della stessa; è da ritenere che la norma faccia riferimento ai processi di produzione di informazioni che abbiano per oggetto dati contabili in senso stretto e, quindi, i dati relativi al bilancio di esercizio, a quello consolidato (se redatto), ai resoconti intermedi di gestione, ai dati preconsuntivi e ai comunicati diffusi al pubblico⁽³⁸⁾.

⁽³⁸⁾ In ordine a tale aspetto giova ricordare che per le società quotate, gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili; a tal fine il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove

Il comitato costituito ai sensi dell'art. 19 del Decreto deve, ulteriormente, vigilare sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio. Per quanto attiene all'area dei sistemi di controllo interno, si tratta di una vigilanza che deve avere ad oggetto tali sistemi nella loro interezza e già sostanzialmente assegnata all'organo di controllo *ex art.* 149, comma 1, lettera del T.u.f. (vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile).

Appare qui utile richiamare quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate in tema di sistema di controllo interno e di comitato per il controllo interno.

In generale, il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti⁽³⁹⁾. Se la società è controllata da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Il Codice di Autodisciplina prevede che il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli ammi-

previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario (cfr. art. 154-bis T.u.f.).

⁽³⁹⁾ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, si considerano indipendenti quegli amministratori che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

nistratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;

c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali⁽⁴⁰⁾.

Il comitato per il controllo interno, oltre a quanto sopra illustrato:

a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi,

b) la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

c) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

d) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;

e) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

f) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

g) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;

h) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

Il Codice di Autodisciplina prevede anche l'individuazione dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e l'individuazione dei preposti al controllo interno; in particolare, l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;

⁽⁴⁰⁾ Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno,

c) verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

d) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

I preposti al controllo interno invece:

a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;

d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;

e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Con riferimento alla terza area di vigilanza di competenza del comitato prevista dal Decreto n. 39/2010 appare evidente che l'organo di controllo diventa l'organo centrale di controllo anche sotto il profilo della revisione legale dei conti⁽⁴¹⁾: esso controlla che l'attività di revisione sia svolta nel rispetto dei principi normativi e dei principi di revisione che devono connotare tale attività sotto il profilo dell'adeguatezza, della correttezza e dell'efficacia e deve vigilare sull'indipendenza del revisore *ex art. 10* ed *ex art. 17* del Decreto.

Da ultimo, si osserva che in ordine all'identificazione del comitato per il controllo e la revisione contabile con il Collegio sindacale (nella generalità dei casi), la Direttiva 2006/43/CE prevedeva che il comitato potesse essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti e che almeno un membro del comitato dovesse essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile. Il Codice di Autodisciplina, in relazione al comitato per il controllo interno costituito in seno al Consiglio di Amministrazione, rileva che, al di là della diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno svolge attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale.

⁽⁴¹⁾ Cfr. circolare ASSONIME del 3 maggio 2010, n. 16.

Ritiene, peraltro, opportuno che il consiglio di amministrazione benefici di un adeguato supporto istruttorio in tali materie e che questo possa essere proficuamente svolto dal comitato per il controllo interno. In tale contesto, si raccomanda agli emittenti di coordinare l'attività del comitato in questione con quella del collegio sindacale e prevedendo quindi che alcune funzioni possano essere svolte dal collegio sindacale; ciò a condizione che questo avvenga secondo modalità equivalenti che consentano al consiglio di amministrazione di trovare nei lavori del collegio sindacale, ad esso resi tempestivamente disponibili, adeguata disamina delle materie oggetto delle proprie responsabilità.

È chiaro che solo successivamente all'effettiva implementazione delle funzioni previste dal citato art. 19 del Decreto con quelle proprie dell'organo di controllo sarà possibile fornire indicazioni appropriate anche in base alle esperienze concrete in ordine all'istituzione e funzionamento del nuovo comitato.